

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Avv. Pasquale Brenca



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Rocco Russo

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 5 GIU. 2017.

Dalla Residenza Comunale, 5 GIU. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rocco Russo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, 5 GIU. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Russo

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione **E' STATA AFFISSA** all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 5 GIU. 2017, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rocco Russo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 09 del Reg.

Data: 27/04/2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di "Fida Pascolo". -

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno Ventisette (27), del mese di Aprile, alle ore 16,10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune su'detto;

Alla prima convocazione in **Sessione Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv Pasquale Brenca	X		Assegnati n.: 7
M.llo Alessandro Marchese		X	In Carica n.: 7
Leonardo Amendola	X		Presenti n°: 6
Tullio Andresano	X		Assenti n°: 1
Franco Martino	X		
Rosaria Corvino	X		
Vincenzo Luciano	X		
			Assenti i Signori:
			M.llo Alessandro Marchese -

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede l'avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di **Sindaco** - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale dr. Rocco Russo;

La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -	SI DA' ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. -
Dalla Residenza Comunale, 27/04/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Ing. Giuseppe Lembo (UTC - EDI)	Dalla Residenza Comunale, 27/04/2017

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- il **Comune di Aquara** è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:

- a) Beni del Patrimonio Disponibile;
- b) Beni del Patrimonio Indisponibile;
- c) Beni del Demanio Comunale;

Visto che è volontà del Comune disciplinare il pascolo su terreni di proprietà comunale mediante la definizione di modalità e condizioni per la concessione ai cittadini residenti aventi i requisiti previsti, compatibilmente con le norme Regionali e Statali vigenti;

Considerato che si rende necessario approvare apposito regolamento per disciplinare in modo adeguato e corretto l'esercizio del pascolo sul demanio comunale, senza che ciò comporti grave pregiudizio per boschi e per i pascoli;

Visto la proposta di regolamento Comunale per "fida pascolo" approvata dalla Commissione Consiliare Programmazione e Sviluppo nella seduta del **16 marzo 2017**, ritenuta meritevole di approvazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267**, recante norme in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. **49**, comma 1 e 147 bis, del Decreto Legislativo n° **267/2000**, in ordine alla regolarità **tecnica** sulla presente proposta di deliberazione;

Sentito l'intervento del Consigliere sig.ra **Corvino**, la quale dichiara: "che il regolamento oggetto del presente punto posto all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare, non era inserito nelle cartelle appositamente predisposte presso l'ufficio di segreteria, pertanto non avendo avuto la possibilità di prendere cognizione del citato regolamento, dichiara la propria **Astensione**";

Visto l'esito della votazione: **Presenti e Votanti: n° 6 (sei) – Voti Favorevoli** resi per alzata di mano **n° 5 (cinque) – Astenuti n° 1 (uno) Corvino**;

COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA)

Tel.: 0828.962003 - Fax: 0828.962110

P.E. Ordinaria: info@comune.aquara.sa.it

P.E.C.: protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it

Sito Web istituzionale: www.comune.aquara.sa.it

Codice Fiscale: 82001370657

REGOLAMENTO DEL PASCOLO

(art. 18, Allegato A, e art. 46, Allegato C, della L. R. n. 11/96)

Sommario

ART. 1 - Disciplina di riferimento	1
ART. 2 - Competenza territoriale	1
ART. 3 - Titolarità del diritto di Pascolo	1
ART. 4 - Esercizio del pascolo	1
ART. 5 - Osservanza delle condizioni del Regolamento	1
ART. 6 - Animali ammessi al pascolo	1
ART. 7 - Diritto fidatario	2
ART. 8 - Periodo di pascolamento	2
ART. 9 - Prescrizioni per la fida	2
ART. 10 - Licenza di pascolo e fida pascolo	2
ART. 11 - Fida altrui	2
ART. 12 - Custodia del bestiame	2
ART. 13 - Prescrizioni per la fida	3
ART. 14 - Produttività dei pascoli	3
ART. 15 - Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo	3
ART. 16 - Territori di pascolo	3
ART. 17 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo	3
ART. 18 - Certificato di licenza di pascolo	3
ART. 19 - Miglioramento colturale	4
ART. 20 - Sanzione per pascolo non autorizzato	4
ART. 21 - Adempimenti	4
ART. 22 - Tassa di fida pascolo	4
ART. 23 - Domanda di fida pascolo	4
ART. 24 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo	5
ART. 25 - Eventuale graduatoria fida	5
ART. 26 - Pagamento della Tassa di fida pascolo	5
ART. 27 - Norma di rinvio	5
ART. 28 - Divieti	5
ART. 29 - Accertamenti	6
ART. 30 - Graduatoria criteri di demerito	6
ART. 31 - Pascolo anticipato o posticipato	6
ART. 32 - Sanzioni	6
ART. 33 - Tariffe di fida pascolo	6
ART. 34 - Destinazione dei proventi di fida	7
ART. 35 - Controlli	7
ART. 36 - Modifiche	7
ART. 37 - Entrata in vigore	7

ART. 1 - Disciplina di riferimento

1. Con il presente Regolamento viene disciplinato l'uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Aquara, gravati dal diritto di uso di pascolo a favore della generalità della popolazione del Comune stesso, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.
2. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge del 16/6/1927, n. 1766, (Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332), alle L. R. del 17/3/1981, n. 11, ss.mm.ii., alla L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii..
3. Viene stilato al fine di limitare l'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 del codice civile, tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e i boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento, in attuazione dell'art. 45 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332 del 26.02.1928 che sancisce la necessità e l'obbligatorietà di compilare il Regolamento di Usi Civici da parte dei Comuni.

ART. 2 - Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, comma 1, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria;
2. I soggetti di cui al successivo art. 3, comma 2, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di fida pascolo sui terreni pascolivi non gravati da uso civico di categoria A non inclusi nel predetto Decreto Commissariale;

ART. 3 - Titolarità del diritto di Pascolo

1. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di Aquara, gravato da diritto di uso civico di categoria "A", hanno diritto:
 - a. i cittadini residenti del Comune titolari di tale diritto e residenti nello stesso comune da almeno 5 anni;
2. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di Aquara, non gravato da diritto di uso civico di categoria "A", possono concorrere sia i cittadini residenti del Comune che quelli non residenti, in tale caso viene data priorità ai cittadini residenti da almeno 5 anni nello stesso Comune;
3. L'Amministrazione Comunale, tramite Delibera del Consiglio Comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o suolo pascolivo gravati da uso civico e/o affitto;

ART. 4 - Esercizio del pascolo

1. L'esercizio del pascolo s'intende esteso principalmente a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" degli Usi Civici dal richiamato Decreto Commissariale, in virtù dell'art 11 della Legge del 16/6/1927, n. 1766, e nel rispetto degli artt. 18 e 31 (comma 5 e 6), degli artt. 45 e 46, Allegato G, e degli artt. 1, 5 e 7, Allegato D, della L. R. 11/96 e ss.mm.ii.;
2. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii., delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'allegato C della stessa L. R. come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (B.U.R.C, n. 29 del 30.06.2003);
3. La fertilità, la produttività ed il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere salvaguardate;

ART. 5 - Osservanza delle condizioni del Regolamento

1. I pascoli ricadenti nel territorio comunale possono essere concessi sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento;

ART. 6 - Animali ammessi al pascolo

1. Sulle superfici autorizzate possono immettersi al pascolo:
 - a. bovini;
 - b. equidi;
 - c. ovini e caprini;

ART. 7 - Diritto fidatario

Il godimento dei pascoli è prioritariamente riservato ai cittadini che abbiano i requisiti così come individuato all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento e che svolgano come attività esclusiva o prevalente l'allevamento del bestiame;

ART. 8 - Periodo di pascolamento

Il periodo di pascolamento è regolamentato come appresso, salvo diversamente disciplinato dall'Ente delegato su proposta del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Forestale competente:

a) Dall' 1 Ottobre al 15 Maggio il pascolo può esercitarsi tra i 400 e gli 800 mt s.l.m.;

b) Dal 16 Maggio al 30 Settembre al di sopra degli 800 mt s.l.m.;

Il pascolo sui terreni posti al di sotto degli 800 mt s.l.m. può esercitarsi nelle varie stagioni vegetative dell'anno con il sistema "turnatp-guidato" e scalarmente incominciando dalle località più basse e fino a quelle delle zone più elevate. Ad ogni sezione dovrà essere assicurato un turno di riposo senza la presenza di animali, sufficiente per la ricrescita indisturbata dell'erba fino ad un'altezza non inferiore a 10-15 cm.

ART. 9 - Prescrizioni per la fida

Gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, che intendono usufruire del pascolo, devono inoltrare domanda al Sindaco in forma scritta, entro il 31 del mese di Marzo di ciascun anno, indicando il numero e la specie di capi di bestiame che intendono immettere sui pascoli e la durata del pascolo; devono all'atto dell'immissione al pascolo poi esibire il certificato sanitario che attesti che il bestiame da immettere al pascolo non è affetto da malattia alcuna; dichiarare il numero dei capi posseduti documentato con fotocopia del registro di stalla; devono aver identificato gli animali da immettere al pascolo come per legge.

La tassa annuale di fida pascolo dovrà essere versata al Servizio Tesoreria Comunale a mezzo di regolari ordini di incasso, con la formazione di ruolo indicante il nome, cognome del proprietario, gli animali tenuti al pascolo, divisi per ciascuna specie, il diritto unitario dovuto per ciascun animale e la somma complessiva da corrispondere;

ART. 10 - Licenza di pascolo e fida pascolo

1. E' ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida.

2. I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali;

3. Il Comune si riserva il diritto di revocare l'uso dei pascoli entro il 30 aprile;

4. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'art. 46 dei R. D. 332/1928 e deve essere considerata a solo titolo di anticipo;

5. Agli aventi diritto verrà riconosciuta la "Licenza di pascolo", nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione Comunale;

6. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti;

7. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti;

ART. 11 - Fida altrui

1. E' proibito agli aventi diritto immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3, del presente regolamento;

2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla Giunta comunale, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno demaniale pascolivo ed il divieto di fida propria per anni due;

ART. 12 - Custodia del bestiame

1. E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca;

2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati;

3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 16 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino/equino o 100 capi di bestiame minuto;

ART. 13 - Prescrizioni per la fida

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni di uso civico destinati a pascolo devono:

a. dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie ed il numero di ammalati;

b. esibire all'atto dell'immissione al pascolo del certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a 6 mesi;

c. assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme sanitarie;

d. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale oltre che per l'anno in corso;

e. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo;

ART. 14 - Produttività dei pascoli

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l'ingresso sui territori pascolivi, gravati o meno da diritto di uso civico, è autorizzato in conformità alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti e di cui all'Allegato C della L. R. 11/96 e ss.mm.ii.;

2. Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall'amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni;

ART. 15 - Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo

1. L'Amministrazione Comunale previa delibera, determina ogni anno il carico di bestiame, specie e numero degli animali da immettere, e la durata del pascolo, compatibile per le aree assegnate;

2. Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio. Al di sopra degli 800 mt s.l.m. fino ad un massimo di sei mesi all'anno (art. 1, comma 100,

L. R. n.

16/2014);

3. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni pascolivi interessati, gravati o meno da diritto di uso civico, tutti gli animali;

4. I terreni interessati dal pascolo, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare per il periodo invernale;

5. Il Sindaco con motivata ordinanza potrà anticipare o ritardare tali date qualora si verificino eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi particolari;

ART. 16 - Territori di pascolo

1. Nell'individuazione ed indicazione delle aree pascolabili, in particolare quando trattasi di aree boscate, è necessario precisare le aree interessate dalle *Pratiche Locali Tradizionali* - P.L.T. - legate al pascolo, ai fini dell'accesso degli allevatori interessati al sostegno previsto dalla politica agricola comune (D.G.R. dell'8/5/2015, n. 242, e D.D. del 29/5/2015, n. 89);

2. Il proprietario del bestiame è tenuto far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la fida si riferisce;

ART. 17 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo

1. Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria;

2. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie;

3. l'interessato dovrà, ad ogni opportuna richiesta, esibire il relativo certificato veterinario;

ART. 18 - Certificato di licenza di pascolo

1. Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un certificato, di cui al precedente art. 8 - comma 6, rilasciato dal comune di **Aquara**, indicante le sue generalità, il nome del proprietario degli

animali, la specie ed il numero degli animali fidati. Detto certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e comunali.

2. Il certificato di fida pascolo rilasciato dal comune ha una validità annuale dalla data del rilascio, fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di rilasciare una fida pluriennale, a cui annualmente deve seguire una conferma da parte dell'interessato.

ART. 19 - Miglioramento colturale

1. L'esercizio del pascolo nelle zone che saranno assoggettate al miglioramento colturale sarà regolato dal soggetto di programma (Comunità Montana o Comune);

ART. 20 - Sanzione per pascolo non autorizzato

1. Qualunque titolare di licenza di pascolo, cittadino o meno, del comune di Aquara, che denunciasse del bestiame forestiero come di sua proprietà, o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune;

2. Chiunque fidasse falsamente sotto il proprio nome pagherà, a titolo di penale, il quadruplo della fida totale stabilita per ogni capo, salvo sempre la immediata espulsione degli animali stessi dal demanio;

2. E' vietato, altresì, concedere le cosiddette scostature ad animali i cui proprietari non rientrano fra gli aventi diritto ed a quelli allevatori fidati in altre sezioni o in altri demani.

ART. 21 - Adempimenti

1. Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:

a. Anticipatamente dichiarare all'Ufficio comunale addetto le specie ed il numero di animali;

b. Esibire al momento dell'immissione al pascolo, il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;

c. Aver dotato il proprio bestiame di marca auricolare;

d. Aver indicato quale sezione del demanio intende utilizzare come pascolo;

e. Aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;

f. Dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo;

ART. 22 - Tassa di fida pascolo

1. La fida è fissata dall'amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflativi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R. D. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 14 del presente regolamento;

2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico;

3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati prima dell'immissione al pascolo ovvero entro il termine del 31 marzo;

4. L'amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatoli di terreni e/o pascolivi gravati da uso civico, fino ad un massimo del 25% della tariffa base; ;

ART. 23 - Domanda di fida pascolo

1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire, entro il 31 Marzo di ciascun anno e prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio preposto, indicando numero e specie dei capi;

2. L'Ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida, le richieste che saranno pervenute;

ART. 24 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo

1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

ART. 25 - Eventuale graduatoria fida

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:

a. la buona condotta morale e civile;

b. essere un giovane al di sotto dei 40 anni;

c. tessere allevatore ed essere iscritto con p. iva;

d. l'essere allevatore ed essere iscritto nella relativa previdenza INPS;

e. essere cittadino di sesso femminile;

f. essere cittadino residente;

g. aver presentato nell'anno precedente richiesta di fida pascolo;

h. essere assegnatario di fida nell'anno precedente.

2. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati in graduatoria con apposito atto dell'amministrazione comunale. Essi, comunque, nel caso dei demani gravati da uso civico, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall'amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini residenti e/o loro eredi;

ART. 26 - Pagamento della Tassa di fida pascolo

1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida. Potrà essere versata in una sola o in due rate di cui la prima entro il primo mese dalla data di approvazione del "ruolo tassa fida", la seconda entro il 31 Agosto;

2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo di versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo;

3. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato dovrà comunicare la variazione e potrà, in detrazione o in aggiunta, previo riconoscimento dell'Amministrazione Comunale, modificare l'importo del secondo versamento o conguagliando il primo;

ART. 27 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti (*Allegato "C" della Legge Regionale del 7/5/1996. n. 1*) e quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

ART. 28 - Divieti

1. è assolutamente vietato il pascolo agli animali vaganti;

2. è vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni privati;

3. è vietato nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale salve diverse esigenze dell'Ente. E' fatto obbligo a tutti coloro che senza alcun titolo hanno delimitato in tal senso la proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni abusive;

4. è categoricamente vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie nelle aree demaniali adibite a pascolo;

5. è vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare;

6. è vietato far pascolare qualsivoglia specie animale nelle aree escluse dal pascolo di cui al precedente articolo 14, comma 2, e sulle quali sono previsti, o sono in atto, interventi finalizzati al mantenimento o protezione della biodiversità;

ART. 29 - Accertamenti

1. L'Amministrazione Comunale farà accertare alla polizia municipale o altro agente che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo.
2. E' fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella domanda di fida pascolo, il marchio auricolare o altro segno di individuazione che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame.
3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvedere alla requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di marchio o di altro di individuazione denunciati dall'interessato.
4. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente ed immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi.
5. Nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 4 (quattro).

ART. 30 - Graduatoria criteri di demerito

1. Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo:
 - a. La cattiva condotta morale e civile;
 - b. L'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto alla fida pascolo;

ART. 31 - Pascolo anticipato o posticipato

1. L'ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'articolo 13, comma 2, del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 21 e la mancata marchiatura del bestiame comporta il pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione interessi la parte sanitaria, si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria;

ART. 32 - Sanzioni

1. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi;
2. Saranno applicati gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabili dal precedente articolo 20.

ART. 33 - Tariffe di fida pascolo

1. Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto l'anno e gli ovini che abbiano compiuto i sei mesi;
2. Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà farsi riferimento alle seguenti equivalenze, per cui il prezzo previsto per la fida pascolo per ogni capo di bestiame quali gli Ovini, Caprini, Bovini ed Equini, è il seguente:

a. Ovini e caprini con età superiore ai 10 mesi:	Euro 3,00 / capo;
b. Ovini e caprini con età inferiore ai 10 mesi:	Euro 3,00 / capo;
c. Bovini con età superiore ai 24 mesi:	Euro 8,00 / capo;
d. Bovini con età inferiore ai 24 mesi:	Euro 8,00 / capo;
e. Equidi con età superiore ai 10 mesi:	Euro 10,00 / capo;
f. Equidi con età inferiore ai 10 mesi:	Euro 10,00 / capo;

3. Per fatti eccezionali e per eventuale carico l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di assegnare una particolare zona per il pascolo degli equini, sempre per fatti eccezionali e per eventuale eccessivo carico potrà ridurre in percentuale i capi, di qualsiasi natura, da immettere al pascolo;

ART. 34 - Destinazione dei proventi di fida

1. Le entrate della fida pascolo verranno depositate su apposito capitolo del bilancio comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei pascoli ed alle condizioni di vita degli allevatori, nonché alla manutenzione/miglioramento delle infrastrutture propedeutiche e dedicate all'esercizio delle attività silvo-pastorali (manutenzione viabilità e sentieristica di accesso e servizio alle aree pascolive, manutenzione ai fontanili, abbeveratoi, cisterne);

ART. 35 - Controlli

1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dal Corpo Forestale dello Stato e dal Comando di Polizia Municipale;
2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio;

ART. 36 - Modifiche

1. Per la modifica del Regolamento nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta specifica deliberazione del Consiglio Comunale;

ART. 37 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.



Delibera

- **le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare il Regolamento "**Concessione fida pascolo comunale**", che si compone di n° **37 articoli**, **allegato** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di pubblicare il suddetto regolamento sul "**SITO WEB**" del comune di **Aquara**;

successivamente,

Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), che testualmente recita: "nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con il conseguente risultato della votazione proclamato dal sig. Presidente:

Presenti e Votanti n° 6 (sei) – Voti Favorevoli resi per alzata di mano **n° 5 (cinque) – Astenuti n° 1 (uno) Corvino -**

Delibera

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. –